

COMUNE DI PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 488

Palermo, 30 dicembre 2020

Oggetto: Parere su: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2020.

Il Collegio ha acquisito la richiesta di parere con protocollo AREG/prot.1341247 del 25/11/2020.

Il Collegio all'esito dell'esame della suindicata, ha proceduto a richiesta di documentazione inherente, ritenuta necessaria. La stessa è stata riscontrata in data 23/12/2020.

Premessa

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alle competenze di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio, sono disciplinate dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamati

1. gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate, da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in **risorse stabili** (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e **risorse variabili** (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
2. l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”;
3. l'articolo 40 del D.Lgs 30.03.2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques;
4. l'articolo 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni ingeribili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti

accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

5. l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011- 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge;
6. l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
7. l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al D.Lgs n. 165/2001, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, dispone: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;
8. la circolare del 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
9. la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs n.165/2001”;
10. la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 16, del 15.06.2020, avente ad oggetto: “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs n.165/2001”;
11. il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: “in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscano nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

Preso atto che:

- gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con L. n. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- l'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa

- la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10” (alte professionalità);
- l'ARAN - con Parere RAL 297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e, di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Atteso che:

- deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017, e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, anche degli enti senza la dirigenza, e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali, ex articolo 41 del C.C.N.L., dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Visti

1. il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
2. il D. Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.. 42/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
3. il D. Lgs n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
4. lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
5. i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dotti commercialisti ed esperti contabili;
6. la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali.

Accertato che:

la relazione illustrativa è stata redatta secondo lo schema della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e contiene:

- a) gli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del contratto e l'autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge;

- b) dettaglia l'articolato del contratto attestandone la contabilità con i vincoli derivanti dalla legge e dal Contratto Nazionale e le modalità di utilizzo delle risorse accessorie;
- c) l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali riferite alla meritocrazia e alla premialità;
- d) l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- e) i risultati attesi.

Verificato che la relazione tecnico-finanziaria è stata redatta secondo lo schema della Circolare del MEF – Ragioneria Generale dello Stato – e riporta:

- a) il quadro di sintesi sulla costituzione del Fondo risorse decentrate regolate dal contratto integrativo;
- b) i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili, nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni precedenti;
- c) i criteri sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate;
- d) la sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo risorse decentrate sottoposte a certificazione;
- e) l'attestazione della verifica del rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- f) l'attestazione sulla compatibilità economico – finanziaria del fondo delle risorse decentrate con riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo.

nell'attestare che:

- a. la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa appare predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- b. l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per le risorse decentrate deve trovare copertura nelle disponibilità del bilancio di previsione 2020-2022 in quanto spesa obbligatoria regolata dalla legge;

Il Collegio dei Revisori, esprime per quanto di propria competenza, **parere favorevole** in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020.

raccomanda il rispetto:

1. dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
3. i principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del CCDI;

prescribe:

- a) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- b) per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità, il rispetto dell'articolo 4, comma 2, lettera c) e comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;

osserva e rammenta e quanto segue:

- a) il procedimento di costituzione del fondo ed il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
- b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato, entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR);
- c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
- d) le risorse previste dalla costituzione del fondo per l'anno 2020 devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, ivi incluse le somme del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative);
- e) ai sensi dell'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le “differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali” sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- f) le risorse di cui all'articolo 68, comma 1, non possano essere destinate al finanziamento di voci del trattamento economico accessorio aventi carattere di stabilità.
- g) Le risorse previste per la incentivazione dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Ente, che si devono concretizzare nella quantità e qualità dei servizi istituzionali offerti ai cittadini e indistintamente agli utenti,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Salvatore Sardo
F.to Carmelo Scalisi
F.to Vincenzo Traina